

**Annotazioni su
giurisprudenza
costituzionale
di interesse regionale**

Ottobre/ Dicembre 2014



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

A cura dell'Area Assistenza Commissioni del Consiglio regionale della Calabria

il dirigente

Carlo Pietro CALABRO'

elaborazione testi

*Eliana ROMEO
Alessandra TRAMONTANA*

coordinamento

Italia ROSCITANO

collaborazione

*Carlo RANIERI
Valeria CARE'
Rosa Grazia DE PAOLI
Giuseppina FEI
Vincenzo FERA
Caterina Tiziana ROMEO
Maria Irene SGRO'
Maria Giovanna SQUILLACE*



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Presentazione

Il presente fascicolo costituisce una prosecuzione del lavoro di sintesi realizzato dall'Area Assistenza Commissioni a partire dal 2011 e pubblicato in versione cartacea e su supporto informatico con cadenza trimestrale.

Le annotazioni giurisprudenziali sono, inoltre, reperibili on line in un'apposita sezione del sito internet consiliare, in modo da consentirne la consultazione in tempo reale.

L'elaborato, senza pretesa di esaustività, offre un quadro sintetico di alcune significative sentenze della Corte Costituzionale, emanate nel quarto trimestre del 2014, che presentano profili di interesse regionale.

Per ciascuna sentenza, è stata elaborata una scheda di sintesi, che individua le materie interessate e le norme impugnate, riportando le decisioni della Corte e le relative motivazioni.

In ragione della eterogeneità delle materie oggetto delle pronunce esaminate e al fine di rendere più agevole la loro consultazione, si è ritenuto opportuno inserire, già all'interno dell'indice, le massime tratte dalle sentenze.

In appendice, infine sono inseriti la nota di sintesi e i testi integrali di due ordinanze della Corte Costituzionale



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

concernenti le recenti modifiche alla legge elettorale calabrese.

Reggio Calabria, 23 dicembre 2014



Indice e massime delle sentenze

Sentenza Corte Costituzionale n. 249 del 03 novembre 2014.....pag. 7

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2014

“Illegittimo l’art. 38 della L. r. Abruzzo n. 55 del 2013, nella parte in cui elude la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Sono, altresì, illegittime:

- l’art. 7 della L. r. Abruzzo n. 14 del 2014, che persegue, in concreto, le medesime finalità dell’art. 38 della L.r. n. 55 del 2013 dichiarata illegittima, eludendo anch’esso la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
- in via consequenziale, l’art.1, c.1°, della L. r. Abruzzo n. 34 del 2014, avente ad oggetto il finanziamento dei caducati interventi previsti dall’art. 7 della L.r. Abruzzo n. 14 del 2014.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 255 del 3 novembre 2014.....pag. 12

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2014

“Illegittima la legge n. 87 del 1953, nella parte in cui esclude le leggi della Regione siciliana dal controllo previsto dall’art.127 Cost., per contrasto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 269 del 18 novembre 2014.....pag. 14

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2014

“Illegittima la L. p. Trento n. 18 del 2011, nelle parti in cui:

- escludeva alcune categorie di dipendenti e contrattisti dall’ammontare complessivo della spesa per il personale (la norma è stata successivamente abrogata ma non ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere);
- definisce un nuovo tipo di aspettativa, ledendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile;
- si discosta dalla disciplina sull’aggiornamento annuale dei prezzari delle stazioni appaltanti e dal “principio di adeguamento continuo” dei prezzi posti a base di gara, previsti dal Codice degli appalti;
- prevede una sanatoria per le violazioni commesse in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi, in contrasto con le previsioni contenute nel Codice dell’ambiente;



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

- introduce delle sanatorie per le violazioni commesse in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi, in contrasto con le previsioni contenute nel Codice dell'ambiente.”

Appendice : Ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti la Regione Calabria

Ordinanze Corte Costituzionale n. 233 del 24 settembre 2014 e n. 285 del 3 dicembre 2014.....pag. 22

Depositate in Cancelleria, rispettivamente, il 10 ottobre e il 17 dicembre 2014

“In seguito alle modifiche alla legge elettorale calabrese apportate dalla L. r. Calabria n. 19 del 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato:

- non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni censurate della L. r. n. 8 del 2014 (ordinanza n. 233 del 2014);
- l'estinzione del relativo processo (ordinanza n. 285 del 2014).”

Ordinanza Corte Costituzionale n. 233 del 24 settembre 2014 (testo integrale).....pag. 24

Ordinanza Corte Costituzionale n. 285 del 3 dicembre 2014 (testo integrale)pag. 26



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sintesi delle sentenze

Sentenza Corte Costituzionale n. 249 del 03 novembre 2014

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2014

Materia: porti e aeroporti

Norme impugnate:

- **art. 38 della L. r. Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 55**, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l’attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d’Abruzzo, e Disposizioni per l’organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi – Legge europea regionale 2013;
- **art. 7 della L. r. Abruzzo 27 marzo 2014, n. 14**, recante “Modifiche alla L.R. 13 gennaio 2014, n. 7 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2014)”, modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), alla L.R. n.5/1999, alla L.R. n. 3/2014, alla L.R. n. 8/2014 e Norme per la ricostituzione del capitale sociale della Saga S.p.a.”;
- **art. 1, c. 1°, della L. r. Abruzzo 30 luglio 2014, n. 34** recante “Modifica all’articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14.”

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 249 del 2014 ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 della L. r. Abruzzo n. 55 del 2013, nella parte in cui prevedendo un finanziamento di euro 5.573.000,00 a favore della Società abruzzese gestione aeroporto s.p.a. (SAGA), pone in essere un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) senza aver previamente notificato il relativo progetto alla Commissione europea;
- 2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della L. r. Abruzzo n.14 del 2014, in quanto, persegue, in concreto, le medesime finalità dell’art.38 della L.r. n. 55 del 2013 e presenta, per questa ragione, un’identica connotazione elusiva del precetto comunitario invocato dal ricorrente;
- 3) l’illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell’art. 1, c. 1, della L.r. Abruzzo n. 34 del che stabilisce un diverso finanziamento dei caducati interventi previsti dall’art. 7 della L.r. Abruzzo n. 14 del 2014.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 38 (“Promozione e pubblicizzazione dell’Aeroporto d’Abruzzo”) della L. r. Abruzzo n. 55 del 2013,



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

in riferimento **all'art. 117, c.1, Cost.** in quanto, prevedendo un finanziamento di euro 5.573.000,00 a favore della Società abruzzese gestione aeroporto s.p.a. (SAGA), porrebbe in essere un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) senza aver previamente notificato il relativo progetto alla Commissione europea, come richiesto dall'art. 108, par. 3, TFUE.

Secondo il ricorrente, la Regione Abruzzo avrebbe adottato un atto definitivo di concessione del contributo senza aver preventivamente sottoposto progetto, modalità e contenuto alla predetta Commissione, ponendosi così in contrasto con **l'art. 117, c. 1, Cost. e con l'art. 108, par. 3, TFUE.**

La Corte richiama la sentenza n. 299 del 2013, che dichiara l'illegittimità di una precedente norma regionale abruzzese, osservando che la "Regione Abruzzo rientra certamente tra i soggetti onerati – ai sensi dell'art. 45, comma 1, della legge n. 234 del 2012 – della notifica del progetto di aiuto alla Commissione europea e della contestuale trasmissione di una scheda sintetica della misura notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche europee. Per quel che concerne l'ammontare dell'agevolazione attribuita all'aeroporto d'Abruzzo, essa risulta nettamente superiore al massimo consentito (euro 200.000,00 complessivi in tre esercizi finanziari) entro il quale l'intervento può essere qualificato "*de minimis*" e, conseguentemente, sottratto alle procedure di verifica preventiva di pertinenza della Commissione europea".

Per la Corte, l'intervento in esame risulta essere analogo a quello già dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 299 del 2013.

In definitiva, la Corte Costituzionale dichiara l'art. 38 della L.r. Abruzzo n. 55 del 2013, illegittimo in quanto, nell'attribuire un finanziamento a favore dell'aeroporto d'Abruzzo di euro 5.573.000,00, senza notifica del progetto di legge alla Commissione europea, incide sugli scambi tra gli Stati membri, concedendo un vantaggio all'ente che vedrebbe incrementata la sua competitività, così ponendosi in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. e con l'art. 108, paragrafo 3, TFUE.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

2) L'art. 7 della L. r. Abruzzo 27 marzo 2014, n. 14 ha abrogato la norma impugnata ed ha previsto un nuovo intervento a favore della SAGA:

- la prima modifica ha sostituito l'originario contributo con due tipologie di intervento – la ricostituzione del capitale sociale ed il finanziamento del diritto di prelazione;
- mentre la seconda ne ha modificato la fonte di finanziamento.

Occorre preliminarmente verificare se per effetto del richiamato *ius superveniens* – che non ha formato oggetto di autonoma impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri – sia cessata la materia del contendere.

La Corte esclude che sussistano le condizioni richieste per la cessazione della materia del contendere, vale a dire “sopravvenuta abrogazione o modificazione delle norme censurate in senso soddisfacente della pretesa avanzata con il ricorso e la mancata applicazione, medio tempore, delle norme abrogate o modificate” (sentenza n. 87 del 2014; in senso conforme sentenze n. 300 del 2012; n. 193 del 2012; n. 32 del 2012 e n. 325 del 2011).

Quanto alla seconda condizione, non vi è certezza circa la mancata applicazione dell'art. 38 della L. r. Abruzzo n. 55 del 2013.

In ordine invece alla prima condizione, occorre stabilire se la norma inerente alla ricostituzione del capitale ed all'esercizio del diritto di prelazione non sia affetta dallo stesso vizio della mancata previa notifica alla Commissione europea, denunciato dal ricorrente con riguardo alla disposizione originaria.

Tenuto conto che la disposizione impugnata prevedeva un contributo per finanziare un programma di “Promozione e pubblicizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo” e che il sopravvenuto art. 7 della L. r. Abruzzo n. 14 del 2014 dispone un finanziamento per due distinte operazioni consistenti nella ricostituzione del capitale della SAGA, di cui la Regione è socia, e nell'autorizzazione all'esercizio del diritto di prelazione sulle quote date in opzione agli altri soci e da questi non sottoscritte, i requisiti precedentemente indicati per la configurabilità dell'ipotesi di aiuto di Stato permangono pur nel mutato contesto giuridico.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Al pari di quelli previsti dall'articolo abrogato, anche gli interventi disposti dalla norma sopravvenuta sono potenzialmente idonei ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri ed a concedere un vantaggio all'ente beneficiario, che vedrebbe incrementata la sua competitività non per effetto di una razionalizzazione dei costi e dei ricavi, bensì attraverso il conferimento pubblico di risorse destinate alla ricostituzione del capitale della società e all'esercizio del diritto di prelazione sulle quote degli altri soci rimaste non optate.

Infine, l'entità complessiva dei due nuovi interventi – oltre che maggiore di quella dell'abrogato contribuito – è certamente superiore alla soglia economica minima fissata dal regolamento della Commissione (CE) n. 1998/06, aiuto “de minimis”.

Il legislatore regionale ha introdotto con il predetto articolo una nuova disciplina, la quale, persegue, in concreto, le medesime finalità della disposizione impugnata e presenta, per questa ragione, un'identica connotazione elusiva del precetto comunitario invocato dal ricorrente. Poiché, nella specie, ricorrono tali condizioni – avendo, come si è detto, la Regione sostituito il testo originario con una variante avente analogo contenuto lesivo del precetto comunitario – la Corte dispone che le censure proposte in riferimento all'art. 38 della legge reg. Abruzzo n. 55 del 2013 debbono ritenersi trasferite al nuovo testo, con la conseguente pronuncia di **illegittimità costituzionale dell'art. 7 della L.r. Abruzzo n. 14 del 2014 per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.**

- 3) In considerazione dell'inscindibile connessione esistente con le norme dichiarate illegittime, la declaratoria d'incostituzionalità deve essere estesa **in via consequenziale**, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (“Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”), **all'art. 1, comma 1, della L. r. Abruzzo n. 34 del 2014**, che ha stabilito un diverso finanziamento dei caducati interventi previsti dall'art. 7 della L.r. Abruzzo n. 14 del 2014.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

➤ **Riferimenti:**

- **L. R. Abruzzo n. 55/2013;**
- **L. R. Abruzzo n. 14/2014;**
- **L. R. Abruzzo n. 34/2014;**
- **Legge n.87/1953;**
- **Legge n. 234/2012;**
- **Sent. Corte Cost. n. 299/2013;**
- **Sent. Corte Cost. n.87/2014;**
- **Sent. Corte Cost. n. 300/2012;**
- **Sent. Corte Cost. n. 193/2012;**
- **Sent. Corte Cost. n. 32/2012,**
- **Sent. Corte Cost. n. 325/2011.**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 255 del 3 novembre 2014

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2014

Materia: Corte costituzionale; questioni di legittimità costituzionale in via principale

Norme impugnate: art. 31, c. 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante “Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale”, come sostituito dall’art. 9, c.1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 255 del 2014 ha dichiarato:

1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, c.2, della legge n. 87 del 1953, nella parte in cui esclude le leggi della Regione siciliana dal controllo previsto dall’art.127 Cost., per contrasto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) Con ordinanza n. 114 del 2014, la Corte Costituzionale ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, c. 2, della legge n. 87 del 1953 (come sostituito dall’art. 9, c.1, della legge n. 131 del 2003), nella parte in cui esclude le leggi della Regione siciliana dal controllo previsto dall’**art.127 Cost.**, per contrasto con l’**art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001**.

La disposizione in esame preclude l’accertamento dell’eventuale cedevolezza delle norme statutarie e la conseguente applicazione del sistema di controllo delle leggi regionali più favorevole all’autonomia.

Difatti, secondo l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e il costante orientamento della Consulta, le disposizioni della legge succitata sono destinate a prevalere sugli statuti speciali di autonomia e sono evocabili “solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite e non per restringerle, da considerarsi (per la singola Provincia autonoma o Regione speciale) in modo unitario nella materia o funzione amministrativa presa in considerazione” (sentenza n. 103 del 2003).



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

In ragione della “**clausola di maggior favore**” prevista all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, deve estendersi anche alla Regione siciliana il sistema di impugnativa delle leggi regionali, previsto dal riformato art. 127 Cost., atteso che detto regime configura una forma di autonomia più ampia, rispetto al sistema di impugnazione attualmente in vigore per le leggi siciliane.

La disposizione è, pertanto, illegittima limitatamente alle parole “Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,”.

➤ **Riferimenti:**

- **Legge n. 87/1953;**
- **Legge n. 131/2003;**
- **Legge cost. n. 3/2001;**
- **Sent. Corte Cost. n. 103 del 2003.**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Sentenza Corte Costituzionale n. 269 del 18 novembre 2014

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2014

Materia: imposte e tasse; impiego pubblico; ordinamento civile; spoils system; sanità, appalti pubblici; ambiente; smaltimento dei rifiuti; tutela delle minoranze linguistiche

Norme impugnate: artt. 9, c. 5°, 16, c. 1°, 17, c. 1°, 21, c. 11°, 27, c. 4° e 6°, lett. c), 51, c. 4°, 5°, lett. a), 9°, 12° e 18°, 57, c. 4° e 5°, e 77 della L. p. Trento 27 dicembre 2011, n. 18, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Provincia autonoma di Trento – Legge finanziaria provinciale 2012)”

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 269 del 2014 ha dichiarato:

- 1) l'estinzione dei giudizi aventi ad oggetto gli artt. 9, c. 5, 21, c. 11, e 51, c.4 (e, in quanto basati su quest'ultimo, c.9 e 18);
- 2) la manifesta inammissibilità della censura relativa all'art. 51, c. 5, lett. a);
- 3) l'illegittimità dell'art. 16, c.1, nella parte in cui escludeva alcune categorie di dipendenti e contrattisti dall'ammontare complessivo della spesa per il personale da esso stesso individuato (la norma è stata successivamente abrogata ma non ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere);
- 4) l'inammissibilità della questione avente ad oggetto l'art.17, c.1 ;
- 5) l'illegittimità dell'art.27, c. 4, nella parte in cui definisce un nuovo tipo di aspettativa, ledendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile;
- 6) la cessazione della materia del contendere in riferimento alla questione relativa all'art. 27, c. 6, lett.c);
- 7) l'illegittimità dell'art. 51, c.12, nella parte in cui si discosta dalla disciplina sull'aggiornamento annuale dei prezzari delle stazioni appaltanti e dal “principio di adeguamento continuo” dei prezzi posti a base di gara, previsti dal Codice degli appalti;
- 8) l'illegittimità dell'art. 57, c.4 e 5, nelle parti in cui introducono delle sanatorie per le violazioni commesse in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi, in contrasto con le previsioni contenute nel Codice dell'ambiente;
- 9) non fondata la questione di illegittimità avente ad oggetto l'art. 77 (sollevata in riferimento all'art. 3 e 97 Cost.) l'incarico di direttore dell'Istituto cimbri di Luserna sia affidato anche a un soggetto privo dei requisiti per la nomina a dirigente, purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione, al fine di tutelare la suddetta minoranza (è inammissibile invece la censura sollevata in riferimento all'art. 8, n. 1), dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol).

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

- 1) I giudizi aventi ad oggetto le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, c. 5, 21, c. 11, e 51, c.4 (e, in quanto basati su quest'ultimo, c.9 e 18), della L. p. Trento n. 18 del 2011 sono dichiarati **estinti**, in quanto è intervenuta la rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente e la conseguente accettazione da parte della Regione resistente.
- 2) La censura relativa all'art. 51, c. 5, lett. a) della L. p. Trento n. 18 del 2011 è manifestamente **inammissibile** per assoluta carenza di motivazione.
- 3) L'art. 16, c. 1, della L. p. Trento n. 18 del 2011, nel determinare la spesa complessiva per il personale appartenente al comparto autonomie locali e al comparto ricerca per gli anni 2012, 2013, 2014 e successivi, escludeva che in tale spesa rientrassero “gli oneri relativi al personale assunto con contratto di diritto privato per la realizzazione di lavori, interventi o attività sulla base di particolari norme di settore”.

L'intero art. 16 è stato abrogato dall'art. 25, c.3, della L. p. Trento 27 dicembre 2012, n. 25 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento – Legge finanziaria provinciale 2013”), a decorrere dal 1° gennaio 2013. Tuttavia, **non può dichiararsi cessata la materia del contendere**, poiché la norma ha ricevuto applicazione, seppure limitatamente al 2012.

Esso è illegittimo per contrasto con l'art. 117, c. 3, Cost., nella parte in cui escludeva alcune categorie di dipendenti e contrattisti dall'ammontare complessivo della spesa per il personale da esso stesso individuato. In particolare, la Corte ne dichiara il contrasto con **l'art. 9, c.1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78** (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, che impone un vincolo generale di spesa a tutte le Regioni (comprese quelle ad autonomia differenziata).



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

- 4) La questione di legittimità avente ad oggetto l'art. 17, c. 1, della L. p. Trento n. 18 del 2011 è **inammissibile**, poiché il parametro interposto invocato è inconferente. La disposizione in esame è stata censurata nella parte in cui statuisce che per il 2010 si riconoscano al personale del comparto ricerca le progressioni di carriera, comunque denominate, maturate nel corso del 2010; mentre, il parametro interposto invocato dal ricorrente (**art. 9, c. 21, del decreto legge n.78 del 2010**), reca il divieto di riconoscere effetti economici alle progressioni di carriera relative agli anni 2011, 2012 e 2013. Pertanto, la disposizione provinciale censurata e la norma di principio statale invocata dal ricorrente si riferiscono ad ambiti temporali diversi.

La Corte osserva, peraltro, che, in relazione al triennio 2011-2013, l'impugnato art. 17, c.1, reitera testualmente il divieto stabilito dalla legge statale.

- 5) L'art. 27, c. 4, della L. p. Trento n. 18 del 2011, è censurato nella parte in cui affida alla Giunta provinciale la funzione di formulare direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (APRAN) per consentire all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di concedere un'aspettativa non retribuita e utile a ogni altro fine, per un periodo massimo di novanta giorni ogni biennio, con oneri previdenziali a carico del datore di lavoro e del dipendente versati dall'Azienda medesima, per favorire la partecipazione del proprio personale a progetti di solidarietà internazionale approvati o sostenuti dalla Provincia.

Secondo la Corte Costituzionale, la disposizione in esame, ancorché formulata come volta a indirizzare il potere di direttiva che la Giunta provinciale esercita nei confronti dell'APRAN, a ben vedere definisce con precisione un nuovo tipo di aspettativa, specificandone la causa, la durata massima, il regime degli oneri previdenziali.

Per tale ragione, il legislatore provinciale invade la **competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in violazione dell'art. 117, c.2, lett. l), Cost.**, ancorché l'aspettativa sia rivolta esclusivamente al personale della Provincia autonoma (in senso analogo le sentenze n. 77 del 2013 e n. 61 del 2014).



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

- 6) L'art. 27, c. 6, lett. c), della L. p. Trento n. 18 del 2011 è impugnato nella parte in cui, inserendo il comma 4-bis nell'art. 56 della L. p. n. 16 del 2010, assoggettava la dirigenza del servizio sanitario provinciale al c.d. *spoils system*, stabilendo che la durata massima degli incarichi non potesse essere superiore a quella del direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Il ricorrente lamenta la presunta violazione dell'**art. 117, c.2, lett. l) Cost.** e all'**art. 8, n.1), dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol.**

L'art. 56, c. 4-bis, della L. p. Trento n. 16 del 2010 (introdotto dalla norma in esame) è stato abrogato dall'art. 12, c. 3, della L. p. Trento n. 16 del 2013 e, secondo quanto attestato dalla medesima Provincia autonoma, anche sulla base di apposito documento sottoscritto dal dirigente generale del dipartimento salute e solidarietà sociale, datato 30 maggio 2014 e depositato in allegato a una memoria, non avrebbe avuto applicazione prima della sua abrogazione.

La Corte ha, pertanto, dichiarato la **cessazione della materia del contendere.**

- 7) L'art. 51, c. 12, della L. p. Trento n. 18 del 2011 è impugnato nella parte in cui subordina l'aggiornamento dei prezzi di progetto al superamento della percentuale di aumento del 2,5% dei medesimi prezzi (quali risultanti dagli elenchi ufficiali), che sia intervenuto tra la data della delibera di contrarre e quella di indizione dell'appalto.

La Consulta richiama la precedente giurisprudenza in materia e, fra le altre, la sentenza n. 74 del 2012, che annovera fra i limiti entro cui è perimetrata la competenza della Provincia autonoma di Trento, nell'ambito dei lavori pubblici di interesse regionale previsti dall'art. 4 dello statuto, il rispetto dei "principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica", precisando che "tale limite include anche i principi dell'ordinamento civile".

La disposizione impugnata si pone in contrasto con la disciplina sull'aggiornamento annuale dei prezzi delle stazioni appaltanti e con il



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

“principio di adeguamento continuo” dei prezzi posti a base di gara, per come affermati dall’**art. 133, c. 8, del d.lgs. n. 163 del 2006** (Codice degli appalti).

Per la Corte Costituzionale, la norma censurata, pur riguardando la fase pubblicistica delle procedure di appalto, si ripercuote su tutte le fasi successive, comprese quelle della stipulazione del contratto e della sua esecuzione.

Pertanto, essa produce un effetto condizionante sull’autonomia negoziale, sia della stazione appaltante, sia delle imprese interessate e **interferisce con la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile**, in violazione dell’**art. 117, c.2 lettera l), Cost.**

- 8) L’art. 57, c.4, della L. p. Trento n. 18 del 2001, è censurato nella parte in cui prevede una sanatoria per le violazioni commesse in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi, consentendo l’autorizzazione a posteriori di attività svolte in carenza o in difformità dal prescritto titolo autorizzativo.

La disciplina dei rifiuti “si colloca nell’ambito della **tutela dell’ambiente e dell’ecosistema**, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’**art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.**, anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali” (fra le altre, la sentenza n. 249 del 2009).

In tema di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, la legislazione statale stabilisce, nell’**art.208, c.13, del d.lgs. n. 152 del 2006** (Codice dell’ambiente), prevede, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione, che l’autorità competente proceda, a seconda della gravità dell’infrazione, alla diffida, con eventuale sospensione dell’autorizzazione, o alla revoca dell’autorizzazione.

La norma regionale si pone in contrasto con tale normativa, adottata dallo Stato nell’esercizio della propria competenza legislativa esclusiva in materia ambientale ed è, pertanto, illegittima.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Analogamente, è illegittimo per **violazione dell'art. 117, c. 2, lett. s), Cost., il successivo comma 5 del citato art. 57**, che introduce, per il settore dello smaltimento delle terre e rocce da scavo, una sanatoria per le violazioni commesse in materia di smaltimento di rifiuti non pericolosi, consentendo l'autorizzazione a posteriori di attività svolte in carenza del prescritto titolo.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, “la disciplina delle procedure per lo smaltimento delle rocce e terre da scavo attiene al trattamento dei residui di produzione ed è perciò da ascrivere alla “tutela dell'ambiente”, affidata in via esclusiva alle competenze dello Stato, affinché siano garantiti livelli di tutela uniformi su tutto il territorio nazionale”; conseguentemente “in materia di smaltimento delle rocce e terre da scavo non residua alcuna competenza – neppure di carattere suppletivo e cedevole – in capo alle Regioni e alle Province autonome in vista della semplificazione delle procedure da applicarsi ai cantieri di piccole dimensioni” (così la sentenza n. 232 del 2014).

Il legislatore regionale non può sovrapporsi in alcun modo alla normativa statale in tale materia (nel caso specifico agli **artt. 266, c. 7, e 184-bis del Codice dell'ambiente**).

- 9) L'art. 77 della L. p. Trento n. 18 del 2011 consente che l'incarico di direttore dell'Istituto cimbri di Luserna sia affidato anche a un soggetto privo dei requisiti per la nomina a dirigente, “purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione”.

Per il ricorrente, la disposizione violerebbe l'**art. 8, n.1), dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol**, in quanto contrasterebbe con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica (in particolare con quelli risultanti dagli **artt. 19, c.6, e 28 del d.lgs. n. 165 del 2001**) e con gli **artt. 3 e 97 Cost.**, sotto i profili della ragionevolezza e della buona organizzazione dell'amministrazione.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

La questione prospettata con riferimento all'**art. 8, n. 1), dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol** è **inammissibile**, perché i parametri interposti invocati non risultano essere conferenti.

Difatti, la disposizione impugnata si limita a prevedere un incarico direzionale temporaneo in un piccolo ente, senza che ciò implichi l'acquisizione della qualifica di dirigente. Conseguentemente, non vi è coincidenza con la fattispecie disciplinata dalla disposizione impugnata, che non ha riguardo a personale esterno alla pubblica amministrazione, e i parametri invocati dal ricorrente (artt. 28 e 19, c.6, del Testo Unico del pubblico impiego)

La questione sollevata in riferimento agli **artt. 3 e 97 Cost.** non è fondata.

I cimbri costituiscono una piccola minoranza linguistica germanofona, la cui entità può essere stimata in circa un migliaio di persone, concentrate per lo più nel comune di Luserna. Tenendo conto delle difficoltà di reclutamento che si possono incontrare all'interno di una ristrettissima cerchia di persone come è quella costituita dalla minoranza cimbra, la disposizione impugnata consente di non applicare i requisiti stabiliti dalla legge provinciale sugli incarichi dirigenziali, cosicché possa essere affidato l'incarico di direttore ad una persona che sia esperto conoscitore della lingua e della cultura della minoranza protetta.

La disposizione è, dunque, **giustificata dal principio della tutela delle minoranze linguistiche** garantito sia dall'**art. 6 Cost.**, sia dagli **artt. 2, 92 e 102 dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol**. Essa appare, dunque, **conforme ai principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione**, nel presupposto, non esplicitato nella disposizione impugnata ma chiaramente desumibile dalla disciplina dell'Istituto cimbro, che tale soluzione si renda necessaria al fine di affidare l'incarico in questione a un esperto della lingua e della cultura della minoranza protetta.

➤ Riferimenti:

- **L. p. Trento n. 18/2011;**
- **L. p. Trento n. 25/2012;**
- **L. p. Trento n. 16 del 2013;**
- **D. l. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.122/2010,**
- **D.lgs. n. 165/2001;**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

- **D.lgs. n. 163/2006;**
- **D.lgs. n. 152/2006;**
- **Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol;**
- **Sent. Corte Cost. n. 77 del 2013;**
- **Sent. Corte Cost. n. 61 del 2014;**
- **Sent. Corte Cost. n. 232 del 2014.**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Appendice:

Ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti la Regione Calabria

Ordinanze Corte Costituzionale n. 233 del 24 settembre 2014 e n. 285 del 3 dicembre 2014

Depositate in Cancelleria, rispettivamente, il 10 ottobre e il 17 dicembre 2014

Materia: materia elettorale regionale

Norme impugnate: art. 1, c. 1°, lett. e), e dell'art. 4, c. 1°, lettera e), della L. r. Calabria 6 giugno 2014, n. 8, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 – Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale"

In riferimento al giudizio avente ad oggetto la legittimità costituzionale dell'art. 1, c. 1, lett. e), e dell'art. 4, c. 1, lett. e), della L. r. Calabria n. 8 del 2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato:

- non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni censurate della L.r. n. 8 del 2014 (ordinanza n. 233 del 2014);
- l'estinzione del relativo processo (ordinanza n. 285 del 2014).

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

L'art. 1, c. 1, lett. e), e dell'art. 4, c. 1, lett. e), della L. r. Calabria n. 8 del 2014 sono impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso n. 59 del 2014.

Nello specifico, l'art. 1, c. 1, lett. e), della L. r. n. 8 del 2014 – nel modificare l'art. 1, c. 3, della legge elettorale calabrese 7 febbraio 2005, n. 1 ("Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale") – dispone che "Non sono ammesse al riparto dei seggi: a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione; b) le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse.";

L'art. 4, comma 1, lettera e), della L. r. Calabria n. 8 del 2014 – nel modificare l'art. 4 della L.r.n. 1 del 2005 – innalza dal 55 % al 60 % il premio di maggioranza, ai fini



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

dell'eventuale attribuzione di seggi aggiuntivi alle liste circoscrizionali collegate con la lista regionale risultata vittoriosa.

Per il ricorrente, la disposizione, così come originariamente formulata, si porrebbe in contrasto con gli **artt. 3, 48, c. 2°, 51 e 117, c.3**, (quest'ultimo in relazione all'art. 14, c. 1, lettere a) e b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138) e **122 Cost.**

Unitamente al ricorso, la Presidenza del Consiglio ha proposto istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate.

Nelle more del giudizio, la L. r. Calabria 12 settembre 2014, n. 19 ("Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 – Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale"), ha modificato ulteriormente la legge elettorale calabrese, allo scopo di "dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali".

Alla luce di tale novella, con atto depositato il 17 settembre 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all'istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate; successivamente, con l'ordinanza n. 233 del 2014, la Corte ha dichiarato che **non vi è luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate.**

Con atto depositato il 20 ottobre 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all'impugnativa; la Regione Calabria non si è costituita in giudizio.

Conseguentemente, la Corte Costituzionale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'**estinzione del processo.**

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Calabria n. 8/2014;**
- **L. r. Calabria n. 1/2005;**
- **L. r. Calabria n. 19/2014;**
- **D. l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 148/2011;**
- **Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.**



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Ordinanza Corte Costituzionale n.233 del 24 settembre 2014 (testo integrale)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giuseppe TESAURO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull'istanza di sospensione proposta nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera e), e dell'art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ? Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-12 agosto 2014, depositato in cancelleria il 14 agosto 2014 ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2014.

Udito nella camera di consiglio del 24 settembre 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 14 agosto 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, comma 1, lettera e), e dell'art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ? Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale);

che, unitamente al ricorso, la Presidenza del Consiglio ha avanzato istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate, ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e dell'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, con decreto dell'8 settembre 2014, il Presidente di questa Corte ha fissato la discussione sull'istanza di sospensione nella camera di consiglio del 24 settembre 2014;

che nessuno si è costituito nell'ambito della presente fase cautelare del giudizio.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera e), e dell'art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ? Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 della Costituzione;

che il 13 settembre 2014 è entrata in vigore la legge regionale 12 settembre 2014, n. 19 (Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ? Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), la quale ha novellato numerose disposizioni della legge elettorale regionale, comprese quelle censurate, con il dichiarato fine di «dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali»;



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

che il 17 settembre 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia all'istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate;

che, pertanto, non vi è luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia dell'art. 1, comma 1, lettera e), e dell'art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ? Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, unitamente al ricorso iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2014.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2014.

F.to:

Giuseppe TESAURO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 ottobre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Ordinanza Corte Costituzionale n.285 del 3 dicembre 2014 (testo integrale)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera e), e dell'art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 – Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-12 agosto 2014, depositato in cancelleria il 14 agosto 2014 ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2014.

Udito nella camera di consiglio del 3 dicembre 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 14 agosto 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, comma 1, lettera e), e dell'art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 – Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale);

che è stato censurato in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 8 del 2014, il quale – nel modificare l'art. 1, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) – prevede che «Non sono ammesse al riparto dei seggi: a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione; b) le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse.»;

che è stata inoltre denunciata l'illegittimità dell'art. 4, comma 1, lettera e), della legge reg. Calabria n. 8 del 2014, il quale, nel modificare l'art. 4 della legge regionale n. 1 del 2005, stabilisce l'innalzamento dal 55 per cento al 60 per cento del premio di maggioranza, ai fini dell'eventuale attribuzione di seggi aggiuntivi alle liste circoscrizionali collegate con la lista regionale risultata vittoriosa;

che, a sostegno dell'impugnativa, la parte ricorrente evidenzia che la soglia di sbarramento, stabilita dall'art. 1, comma 1, lettera e), della citata legge regionale in una percentuale elevatissima di voti, sarebbe tale da determinare una rilevante distorsione del risultato elettorale; ed invero una quota relativamente marginale dei voti espressi potrebbe concorrere al conseguimento di un numero di seggi estremamente consistente e, per contro, ad un rilevante numero di voti potrebbe non corrispondere l'attribuzione di alcun seggio;

che tale distorsione tra i voti espressi e i seggi assegnati sarebbe, nel caso di specie, ben più ampia di quella che è inevitabile, e in qualche misura fisiologica, in qualsiasi sistema elettorale che preveda una soglia di sbarramento atta a garantire la governabilità e potrebbe determinare la violazione del principio di



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

ragionevolezza (art. 3 Cost.), nonché dello stesso principio di rappresentanza, posto a fondamento del sistema democratico;

che la disposizione in esame sarebbe, inoltre, in contrasto con il principio di eguaglianza del voto sancito dall'art. 48, secondo comma, Cost.; ed invero, una così marcata distorsione tra i voti espressi e il risultato finale in termini di seggi assegnati finirebbe con il conferire ad una parte dei voti espressi un valore sostanzialmente "diverso" rispetto agli altri voti (che, in seguito al superamento della soglia, contribuiscono alla elezione di un candidato); per tali ragioni, sarebbero violati sia il generale principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), sia la stessa possibilità per tutti i cittadini di accedere in condizioni di uguaglianza alle cariche pubbliche elettive (art. 51 Cost.);

che, sotto un diverso profilo, l'omessa specificazione del concetto di coalizione, previsto – ma non definito – dallo stesso art. 1, comma 1, lettera e), ai fini dell'applicabilità della soglia di sbarramento, potrebbe generare una situazione di incertezza applicativa, poiché da un'interpretazione restrittiva potrebbe derivare l'esclusione di molti voti e di numerose liste dal riparto dei seggi, con conseguente violazione degli artt. 3 e 48 Cost.;

che viene inoltre censurata la disposizione dell'art. 4, comma 1, lettera e), della medesima legge regionale n. 8 del 2014, che innalza dal 55 per cento al 60 per cento il premio di maggioranza ai fini dell'eventuale attribuzione di seggi aggiuntivi da garantire alle liste circoscrizionali collegate con la lista regionale risultata vittoriosa;

che la possibilità di prevedere seggi aggiuntivi determinerebbe la violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., in relazione all'art. 14, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148; il meccanismo di attribuzione dei seggi aggiuntivi previsto dalla disposizione impugnata non sarebbe più in linea con lo Statuto della Regione Calabria, modificato in relazione al numero dei consiglieri, che è stato fissato in trenta (oltre al Presidente), dall'art. 14 del d.l. n. 138 del 2011;

che, tale numero, in un'ottica di contenimento della spesa e nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, costituisce il limite massimo di consiglieri regionali per le Regioni aventi popolazione fino a due milioni di abitanti (art. 14 del d.l. n. 138 del 2011): trattandosi di limite non derogabile, deve essere esclusa la previsione dei cosiddetti seggi aggiuntivi, poiché ciò si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., di cui è espressione il d.l. n. 138 del 2011, quale norma interposta;

che, unitamente al ricorso, la Presidenza del Consiglio ha proposto istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate, ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), e dell'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

che, nelle more del giudizio, la legge della Regione Calabria 12 settembre 2014, n. 19 (Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 – Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), ha novellato numerose disposizioni della legge regionale n. 1 del 2005, ed in particolare quelle censurate, allo scopo di «dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali»;

che con atto depositato il 17 settembre 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare alla istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate;

che, pertanto, con ordinanza n. 233 del 10 ottobre 2014 questa Corte ha dichiarato che non vi è luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate;

che, con atto depositato il 20 ottobre 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri – rilevato il venir meno delle ragioni che avevano indotto alla proposizione del ricorso – ha dichiarato di rinunciare all'impugnativa;

che la Regione Calabria non si è costituita nell'ambito del presente giudizio.



Consiglio regionale della Calabria

AREA ASSISTENZA COMMISSIONI

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera e), e dell'art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 – Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 della Costituzione;

che la Regione Calabria non si è costituita né nella fase cautelare, né nella presente fase di merito;

che, nelle more del giudizio, è entrata in vigore la legge regionale 12 settembre 2014, n. 19 (Modifica della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 – Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), la quale ha novellato numerose disposizioni della legge elettorale regionale, comprese quelle censurate, con il dichiarato fine di «dirimere il contenzioso con il Governo, in vista delle imminenti elezioni regionali»;

che con ordinanza n. 233 del 10 ottobre 2014 questa Corte ha dichiarato che non vi è luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate, atteso che, con atto depositato il 17 settembre 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all'istanza di sospensione dell'efficacia delle disposizioni impugnate;

che con atto depositato il 20 ottobre 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri – rilevato il venir meno delle ragioni che avevano indotto alla proposizione del ricorso – ha dichiarato di rinunciare all'impugnativa;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 246, n. 103 e n. 34 del 2014, n. 164 e n. 55 del 2013).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2014.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI